CAMERA DEI DEPUTATI N. 4535

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 ottobre 1967 *(Stampato n. 2432)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

—

Servizi di Cassa e di Tesoreria di Enti pubblici

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 7 novembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli enti pubblici possono, anche in deroga alle norme istitutive e statutarie, affidare i propri servizi di cassa e di tesoreria ed intrattenere rapporti bancari con le aziende di credito aventi i requisiti per essere ammesse a prestare fidejussione a termini del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 98 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con le modificazioni di cui alle leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.